



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica

del 10 Dicembre 2012

Deliberazione n. 214

**OGGETTO:** Causa "Mannino Giovanni c/Provincia" – Sentenza n. 283/11 del Giudice di Pace di Patti ed atto di precetto del 02/01/2012. Riconoscimento della somma di € 4.000,00~~77~~ quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **dieci** del mese di **Dicembre** nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CERRETI Carlo		X
12) COPPOLINO Salvatore	X	
13) DANZINO Rosalia	X	
14) DE DOMENICO Massimo		X
15) FIORE Salvatore Vittorio	X	
16) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
17) GALATI RANDO Santo	X	
18) GALLUZZO Giuseppe		X
19) GRIOLI Giuseppe		X
20) GUGLIOTTA Biagio	X	
21) GULLO Luigi		X
22) GULOTTA Roberto	X	
23) ITALIANO Francesco	X	

24) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
25) LOMBARDO Giuseppe		X
26) MAGISTRI Simone		X
27) MAZZEO Stefano		X
28) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
29) MIRACULA Filippo		X
30) MUSCARELLO Antonino	X	
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PELLEGRINO Agostino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

12

11

Totale n.

25

20

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio FIORE

Partecipa il Segretario Generale il Segretario Generale avv. Anna Maria TRIPODO

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale**  
**I Dipartimento**  
**U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali**  
**U.O. "Legale e contenzioso"**  
**Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale**  
**Proposta**

**PREMESSO** che il Giudice di Patti con sentenza n. 283/11, depositata in cancelleria il 30/06/2011, definitivamente pronunciandosi sulla causa Mannino Giovanni c/Provincia ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni subiti ,oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, oltre alle spese dell'atto di precetto, notificato in data 02/01/2012, che qui di seguito vengono riportate:

Risarcimento danni	€	1.564,57
Rivalutazione totale maturata (20/03/09-30/06/11)	€	56,53
interessi legali (01/07/2011-23/02/12)	€	15,86
Onorari e diritti	€	1.200,00
Spese gen. 12,50% su (€ 1.200,00)	€	150,00
C.P.A. 4% su (€ 1.350,00)	€	54,00
I.V.A. 21% su (€ 1.404,00)	€	294,84
Spese non imponibili	€	80,00
Spese precetto	€	351,00
Spese gen. 12,50% su precetto	€	43,87
C.P.A. 4% su 394,87	€	15,79
I.V.A. 21% su 410,66	€	86,24
Spese di sentenza (costo registrazione sentenza)	€	172,13

-----  
**TOTALE** € **4.084,83**

**TOTALE RIDETERMINATO PER ACCETTAZIONE definizione totale della causa € 4.000,00**

**CONSIDERATO** ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

**CHE** stante quanto sopra l'importo complessivo di € 4.000,00 (totale rideterminato per accettazione) derivante dalla sentenza 283/11 del Giudice di Pace di Patti può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo, 10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso ;

**VISTO l'art.23** del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

**VISTE** la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

**VISTO** l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

**VISTA** la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**DELIBERI** di:

**PRENDERE** atto della sentenza 283/11 del Giudice di Pace di Patti;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio la somma di € **4.000,00** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 imp.succ.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo" resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

rc150/09 idf.m.d.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati:

Copia sentenza 283/11 del Giudice di Pace di Patti-Atto di Precetto  
Conteggi re mida-Nota Studio Legale Barbiera per accettazione definizione pratica

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 01/31 2012

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 02 MAG 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA MD 117/05

MESSINA, 6/3/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

**(Presenti 25)**

**Il Presidente** pone in discussione il punto n. 15 dell'o.d.g. avente per oggetto: Causa "**Mannino Giovanni c/Provincia**" Sentenza 283/2011 del Giudice di Pace di Patti ed atto di precetto del 2.1.2012. Riconoscimento della somma di €4.000,00 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D. Lgs. 267/2000.

Da lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere dei Revisori dei Conti e dei nominativi dei legali che sono intervenuti in giudizio.

**Il Consigliere Francesco Andaloro**, interviene per dichiarazione di voto. Dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e quindi, non creare condizioni, perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti debiti fuori bilancio, alla Corte dei Conti, per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

**Il Consigliere Antonino Summa** interviene per dichiarazione di voto. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

**Entrano i Consiglieri: Giuseppe Rao, Antonino Previti, Giuseppe Grioli.**

**Si allontana il Consigliere Santo Galati Rando (Presenti 27)**

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

La votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, assistita dagli scrutatori: Giuseppe Saya, Giovanni Princiotta Cariddi, Antonino Passari, registra il seguente esito:

Presenti

27

Votanti	20
Favorevoli	17
Contrari	3
Astenuti	7 (A.Scimone,G.Rao,R.Danzino,G.Previti,S.Miano,G.Grioli,A.Passari)

**Il Consiglio approva.**



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
CAUSA “MANNINO Giovanni c/Provincia”. Sentenza n. 283/11 del Giudice di  
Pace di Patti e atto di precetto del 02/01/2012. Riconoscimento della somma di €  
4.000,00 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n.  
267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 1041/Aff.Cons. del 27/06/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 283/2011 del Giudice di Pace di Patti e atto di precetto del 02/01/2012;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a € 4.000,00 al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE  
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.


Messina, 05/07/2012

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Cannavò Francesco

Dott.ssa Lopresti Maria Gabriella

Dott. Perrone Diego

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The top signature is the most complex, the middle one is simpler, and the bottom one is the most fluid and continuous.

Letto, confermato e sottoscritto.



**IL PRESIDENTE**

*Com. S. V. Florio*

**Il Consigliere anziano**

F. to *Com. E. Buono*

**Il Segretario Generale**

F. to *Avv. A. N. T. Arso*

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

01 GEN. 2013

Che la presente deliberazione l' pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

31 DIC. 2012



*P. Seg. Gen.*  
**P.I.D.R. U.O.A.**  
*(dott.ssa Giovanna D'Angelo)*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 283/11  
n. 1375/11  
n. 87/11  
n. 854/C/09

Il Giudice di Pace di Patti, nella persona dell'avv. Santi Camarda, ha pronunciato la seguente

C.C.N.A.

SENTENZA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
BARBIERA  
Via L. D'Amico, 8 - Tel. 0941.22712  
99066 PATTI (ME)  
Partita IVA 03000160332

nella causa civile iscritta al n. 854/C/09 R.G., avente per oggetto

“Risarcimento danni”, promossa da:

**MANNINO Giovanni**, nato a San Piero Patti l'11/02/1962, ivi residente nella Via Annunziata n. 4, elettivamente domiciliato in Patti, Via L. D'Amico n.8 presso lo studio dell'avv. Roberto Barbiera, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Attore

CONTRO

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milazzo, Via G. B. Impallomeni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Morabito, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenuta

STUDIO LEGALE  
14 LUG 2011  
R. BARBIERA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

- Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa, è da ascrivere esclusivamente alla condotta omissiva ed alla responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c. della Provincia Regionale di Messina per non aver custodito, vigilato, controllato e

2703/06  
13 LUG. 2011

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
15/07/2011

mantenuto la S.P. 122, omettendo di predisporre quegli accorgimenti necessari atti ad evitare il verificarsi dell'incidente.

- Ritenerne e dichiarare che, a seguito del medesimo incidente, l'attore ha diritto al risarcimento della somma di € 1.335,77 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria e, conseguentemente, condannare la Provincia Regionale di Messina al pagamento in favore dell'attore della detta somma.
- Condannare la Provincia Regionale di Messina a rimborsare all'attore la somma di € 228,80 per le spese di perizia tecnica.
- Limitare e contenere il risarcimento nel limite della competenza per valore del Giudice di Pace adito;
- Condannare, altresì, la Provincia Regionale di Messina al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Per la convenuta Provincia Regionale di Messina:

- Rigettare le domande attoree con conseguente condanna alle spese e compensi di causa.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. Mannino Giovanni conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Patti, per l'udienza del 22/12/2009, la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo Peugeot Ranch, targato BA047BE, condotto dallo stesso, in seguito al sinistro accaduto in data 20/03/2009, alle ore 08,00 circa, mentre percorreva la S.P. 122 con direzione di marcia S. Piero Patti- Patti, al Km 1+ 300, a causa di ristagni d'acqua sul manto

stradale, posti in curva, che rendevano particolarmente scivoloso l'asfalto e che non erano assolutamente visibili, né segnalato e né transennato, l'attore perdeva il controllo dell'autoveicolo ed andava a collidere contro le barriere di protezione della sede stradale.

I danni richiesti dall'attore erano quantificati in € 1.335,77, oltre le spese della perizia tecnica per € 228,80.

All'udienza del 15/01/2010 il giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta e dedotta dall'attore.

All'udienza del 23/04/2010 si costituiva l'Ente convenuto, il quale contestava le domande attrici in quanto infondate ed insisteva nel conseguente rigetto delle stesse.

Escusse le prove testimoniali, la causa, precisate le conclusioni dalle rispettive parti, era posta, all'udienza del 21/01/2011, in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Nel caso di specie, il riferimento normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è precipuamente l'art. 2051 c.c., così come richiesto, in via principale, dall'attore, ed in particolare della Provincia Regionale, per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche.

In materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti, quale ente proprietario, la P. A. (sia essa Stato, Provincia o Comune), tra l'altro, ai sensi dell'art. 14 del cod. della strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue

pertinenze, con la conseguente operatività nei confronti dell'Ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., in caso di danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione di strade.

Infatti, in caso di incidente, la P. A. risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria e/o custode, in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo della medesima, salvo che della responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, cioè dimostrare di aver espletato con la diligenza dovuta tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, di modo che, pertanto, il sinistro appaia verificatosi per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

Il recente orientamento della Suprema Corte, a tal riguardo, così statuisce:"

Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro la P. A. in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendosi esclusivamente provare - come avviene di regola' per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità aggravata e non di responsabilità oggettiva, la P. A., per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare prova del fortuito e quindi dimostrare la mancanza di

colpa, che emerge sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta" ( Cass. civ., sez. III, 20/02/2006, n. 3651). L'Ente, cioè, deve dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa.

Conseguendo che, se tale prova non viene fornita dal presunto responsabile, non viene meno l'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico.

Nella specie, l'attore ha dato prova che il sinistro deriva a causa di un ristagno d'acqua risalenti dagli strati sottostanti del manto stradale, probabilmente causati dalla rottura di una tubazione della condotta fognaria, che rendevano estremamente viscido l'asfalto. Tale ristagno d'acqua era posto in curva e non era segnalato, nè visibile, che determinava la perdita di controllo dello stesso automezzo da parte del conducente, che urtava le barriere di protezione della sede stradale.

Invero, il teste Gregorio Tenente Tindaro ha confermato la dinamica dell'incidente così come descritta dall'attore.

La convenuta Provincia Regionale di Messina, proprietaria della strada in questione, non ha fornito alcuna prova in ordine alle misure prese per prevenire e segnalare la situazione di pericolo, né, tanto meno, provare il caso fortuito. In relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attinge alla dimostrazione dell'espletamento da parte del proprietario o custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione in relazione alla natura della cosa. Nel caso che tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una

repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode o proprietario si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile, né superabile con un'adeguata diligenza e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno.

In conclusione, il caso fortuito esclude la colpa del soggetto (P. A.) per un danno che è riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione.

La "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" della cosa da parte di terzi, costituiscono dei "meri indizi" dell'impossibilità di un concreto esercizio, da parte della P. A., del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo e assumono rilievo in relazione alla prova liberatoria del fortuito e non nella fattispecie giuridica ex art. 2051 c. c..

Tale prova del fortuito, nella fattispecie, non è stata dimostrata, e l'estensione del patrimonio stradale provinciale non è, di per sé, sufficiente a superare la responsabilità presunta posta a carico del convenuto, ben potendo l'Ente darsi una migliore e più efficiente organizzazione del servizio cui è tenuto per legge, affinché non venga meno il suo dovere di controllo e di vigilanza.

Non può, altresì, trovare accoglimento la richiesta del convenuto Ente tendente ad attribuire una diversa responsabilità del sinistro, anche su base concorsuale, atteso che non è stata provata una diversa modalità dell'evento dannoso, non emergendo, tra l'altro, in sede processuale, alcuna responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.

Sussiste, pertanto, la responsabilità colposa della Provincia Regionale, incombando alla stessa l'obbligo di manutenzione e di controllo della

strada in questione.

In relazione al quantum, l'attore ha prodotto un preventivo di spesa di € 1.335,77, comprensivo di IVA, per le riparazioni al ciclomotore sinistrato e, pertanto, chiedeva la liquidazione di detta somma.

Il teste Giovenco Fortunato, titolare della FATOCAR snc, ha confermato il preventivo di riparazione dei danni dell'autoveicolo sinistrato, redatto dallo stesso. Conseguentemente, questo giudice ritiene congruo liquidare il suddetto importo.

In tema di danno risarcibile in conseguenza del sinistro, sono da confermare anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale, che costituiscono un danno patrimoniale conseguente all'illecito, secondo il principio dell'art. 1223 del c.c. e, pertanto, va liquidata anche la somma di € 228,80, come da fattura in atti e confermata dal teste Castellino Giuseppe, autore della perizia depositata.

A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dal giorno del sinistro e fino al deposito della sentenza: da questa data fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.


Il Giudice di Pace di Patti, definitivamente pronunciando, così statuisce:

- a) Dichiara l'esclusiva responsabilità della Provincia Regionale di Messina in ordine al sinistro avvenuto in data 20/03/2009.
- b) Condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno complessivo, in favore dell'attore Mannino Giovanni, nella misura di € 1.564,57, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come specificato in parte motiva.

- c) Condanna, inoltre, la Provincia Regionale di Messina al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.280,00 di cui € 80,00 per spese, € 650,00 per competenze ed € 550,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa, come per legge.

Così deciso in Patti, li 20/06/2011.



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Santi Zamarda)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 GIU 2011

IL CANCELLIERE B3

(Antonino Salemi)

Per copia conforme al suo originale

Patti, li 7 LUG. 2011

F.T. IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3

(Antonino Salemi)

Diritto per Euro 624 x 3

app. marche sul  
l'originale.

Patti, li 7 LUG. 2011

REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DELLA LEGGE.  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo al Pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Patti, li 7 LUG. 2011

F.T. IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE B3  
(Antonino Salemi)

E' copia autentica conforme alla

spedizione in forma esecutiva

rilasciata il 7 LUG. 2011

Patti, li 7 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO



IL CANCELLIERE B3  
(Antonino Salemi)

14

COPIA

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
04/01/2012  
Protocollo n° 0000333/12

**ATTO DI PRECETTO**

Il Signor **MANNINO GIOVANNI**, nato a San Piero Patti il 11/02/1962 ivi residente in Via Annunziata n.4, C.F.:MNNGNN62B11I086K ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Messina Via San G.Bosco n.30 (Studio Adv.Silvano Martella) recapito professionale dell'Avv.Roberto Barbiera (C.F.:BRBRRT65B27G377H) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura estensiva a margine dell'atto di citazione notificato con riferimento alla causa iscritta al n.854/c/09 del Giudice di Pace di Patti,

A. D. P. - 1° LEGALE  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
POSTA IN ENTRATA  
02 GEN 2012  
1° DIPARTIMENTO - U.D.

**PREMESSO**

Che con sentenza n.283/11 emessa in data 20.06.2011, depositata in data 30.06.2011, il Giudice di Pace di Patti Avv.Santi Camarda, accogliendo la domanda proposta dall'attore ed affermando la esclusiva responsabilità della Provincia Regionale di Messina in ordine al sinistro avvenuto in data 20/03/2009, condannava la Provincia Regionale di Messina a pagare in favore dell'attore Mannino Giovanni la somma di €.1.564,57 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali subiti nell'incidente verificatosi in data 20/03/2009, con la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dal giorno del sinistro fino al deposito della sentenza oltre interessi legali da tale ultima data

SA 68/02  
05 GEN. 2012

€.1.350,00; €.294,84 per IVA 21% su €.1.404,00; 13,00 per diritti  
 esame dispositivo sentenza; €.26,00 per diritti esame sentenza  
 integrale; €.18,63 per spese rilascio n.3 copie sentenza; €.13,00 per  
 diritti rilascio copie sentenza; €.13,00 per diritti apposizione formula  
 esecutiva; €.13,00 per diritti richiesta notifica; €.12,54 per spese  
 notifica; €.13,00 per diritti esame relata; €.3,64 per 4% CPA diritti su  
 €.91,00; €.19,87 per 21% IVA diritti su €.94,64; €.172,13 costo  
 registrazione sentenza; €.496,92 per specifica procuratore di cui a  
 margine e così complessivamente la somma di **€.4.244,70**  
**(Quattromiladuecentoquarantaquattro/70)** salvo errori ed omissioni  
 che si è pronti a correggere su semplice richiesta, oltre interessi al  
 soddisfo e spese di notifica del presente atto che restano del pari  
 precettate e successive occorrendo con espresso avvertimento che non  
 curando il superiore pagamento nel termine perentorio predetto di  
 giorni dieci dalla notifica si procederà ad esecuzione forzata nei modi  
 e termini di legge.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è di €.4.244,70 e di  
 volere ricevere le successive comunicazioni al recapito fax  
 0941/328902 e/o al recapito pec roberto.barbiera@avvocatipatti.it, e-  
 mail studiolegalebarbiera@alice.it,

Salvo ogni altro diritto.

Patti li

Avv.Roberto Barbiera

SPECIFICA DEL PROCURATOROF	
Posizione	52,00
Disamina titoli	26,00
Redazione precetto	52,00
Carta bollata	
Collazione scritti	26,00
Marca procura	
Autentica firma	
Collazione titoli	26,00
Istanza abbr.ter.	
Esame decreto	13,00
Richiesta notificaz.	
Costo notificaz.	
Richiesta esecuz.	13,00
Formaz.fascicolo	13,00
Sessione	52,00
Corrispondenza	52,00
Nota spese	13,00
Scritti spese e diritti	13,00
<b>TOTALE</b>	<b>351,00</b>
12,50% spese generali	43,88
4% CPA	15,80
21%IVA	86,24
<b>TOTALE</b>	<b>496,92</b>
S. E. e O.	

fino al soddisfo, nonché la somma di €.1.280,00 per spese del giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;

Che la predetta sentenza, rilasciata e munita di formula esecutiva in data 10/07/2011, è stata notificata al procuratore costituito dell'Ente in data 11/07/2011 ed alla Provincia Regionale di Messina in data 13/07/2011; la stessa non è stata opposta;

Che a tutt'oggi, nonostante i termini di legge trascorsi, la Provincia Regionale di Messina non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate con la sentenza n.283/11.

Tanto premesso e ritenuto l'istante, come sopra rappresentato e difeso, in virtù ed esecuzione della predetta sentenza del Giudice di Pace di Patti, già notificata alla Provincia Regionale di Messina in data 13/07/11,

#### INTIMA

Alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA C.F.80002760835,**  
**in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Messina**  
**Corso Cavour,**

di pagare nel domicilio eletto nel termine perentorio di giorni dieci dalla notifica del presente atto le seguenti somme: €.1.564,57 per sorte capitale; €.74,10 per rivalutazione; €.12,46 per interessi al 31/12/11; €.1.280,00 per spese e compensi liquidati in sentenza; €.150,00 per 12,50% spese generali su €.1.200,00; €.54,00 per CPA 4% su

TRIBUNALE DI PATTI  
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Patti ad istanza come in atti.

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Patti ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a :  
**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore,**  
con sede in Messina Corso Cavour,  
a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento n. \_\_\_\_\_ tramite l'ufficio postale di Patti

ACCOMANDATO N. \_\_\_\_\_  
R.R. AI SENSI DI LEGGE  
PATTI

29 DIC 2011  
MARIA CHISAPPELLI  
ASSISTENTE U.N.E.P.  
TRIBUNALE DI PATTI

4125

DIRITTO	
TRASF	
TOTALE	
10% TRAS	
POSTALI	
TOTALE	10,63

Ufficiale Giudiziario  
TRIBUNALE DI PATTI

28.12.2011

Tassa 10% pagata in modo virtuale



3

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO RAPIDO

Data da cui far decorrere il calcolo (dies a quo): 01-07-2011  
 Data finale (dies ad quem): 23-02-2012  
 Somma da rivalutare: €. 1.621,10 L. 3.138.887  
 Interesse applicato: Legale

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 101,5 (FEB 2011)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1

	Euro	Lire
Rivalutazione =	€. 0,00	L. 0 (+0%)
Somma rivalutata (capitale + rivalutazione) =	€. 1.621,10	L. 3.138.887
Somma rivalutata al 75% (equo canone non abitativo) =	€. 1.621,10	L. 3.138.887 (+0%)
Interessi su capitale =	€. 15,86	L. 30.701
Capitale + interessi maturati =	€. 1.636,96	L. 3.169.588 (+0,9781%)

Tassi e giorni:

DAL	AL	TASSO	GIORNI
01-07-2011	23-02-2012	1,5000%	238

Numero: 283/2011

Pratica: Mannino contro Provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: €. 1.564,57
2. Importo lordo comprese le spese: €. 1.564,57
3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-03-2009
4. Data finale del calcolo degli interessi: 30-06-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Solo rivalutazione monetaria, senza interessi
23. Applica tasso debitore: No

**SITUAZIONE CONTABILE AL 30-06-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 1.564,57	L. 3.029.430
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 0,00	L. 0
Rivalutazione totale maturata (dal 20-03-2009 al 30-06-2011)	€. 56,53	L. 109.453
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 56,53	L. 109.453
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€. 1.621,10</b>	<b>L. 3.138.883</b>

di cui:

Capitale = 1.564,57 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 56,53 -- Interessi = 0,00

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARBIERA**  
VIA L.D'AMICO N.8 - 98066 PATTI ( ME )

† Avv. Nunzio Barbiera  
Avv. Roberto Barbiera  
Avv. Carmela Barbiera  
Avv. Marco Barbiera

(roberto.barbiera@avvocatipatti.it)  
(carmela.barbiera@avvocatipatti.it)  
(marco.barbiera@avvocatipatti.it)

**Patti li, 24/02/2012**

Spett.le  
**Provincia Regionale di Messina**  
**U.O. "Legale e contenzioso"**  
**Alla C.A. del Dott. Paolo Crisafi**  
**- MESSINA -**

**Oggetto: Causa Mannino Giovanni c/ Provincia Regionale di Messina**

Gentile Dott. Crisafi,  
faccio seguito ai precedenti intercorsi e, con la presente, con riferimento alla Vostra nota prot.n.773, Le confermo che il mio assistito Mannino Giovanni, al scopo transattivo e per evitare ulteriori lungaggini giudiziarie, è disponibile a rideterminare l'importo di cui all'atto di precetto notificatoVi in data 02/01/12 dichiarandosi disponibile ad accettare a definizione totale della causa in oggetto la somma omnia comprensiva di € 4.000,00 (quattromila). ✓

Resta inteso che in assenza di Vostro positivo ed urgente riscontro alla presente il signor Mannino si riterrà libero di continuare nell'azione esecutiva intrapresa.

Cordiali saluti.

Avv. Roberto Barbiera